



CONSORZIO
AUTONOMO
RICICLO
PLASTICA
ITALIA

Mestre-Venezia 27/05/2020

Egregi:

Presidente e Segreteria

della VIII^a Commissione permanente Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici
della Camera dei deputati

Inviata a mezzo mail a: com_ambiente@camera.it; benvenuto_a@camera.it

In relazione alla Vs richiesta di memoria scritta riguardo gli Atti del Governo nn. 166, 167, 168 e 169 (cosiddetto "pacchetto economia circolare"), evadiamo la vostra richiesta permettendoci di fornire alcune osservazioni come premessa, per poi passare ad una seconda parte di valutazioni e suggerimenti.

Premessa

Ci risulta molto difficile poter dare un contributo completo ed esaustivo nei tempi richiesti - molto ristretti - e con la mole di documentazione da analizzare, documentazione dalle tematiche importanti e delicate, sia per il loro alto ed attuale contenuto, sia per il loro recepimento ed applicazione finale, causa spesso di continue diatribe interpretative tra controllori, controllati ed istituzioni.

Dunque, con il poco tempo a disposizione, per scelta interverremo per quanto possibile solo sulle direttive riguardanti rifiuti ed imballaggi, ovvero sull'Atto del Governo n. 169 sottoposto a parere Parlamentare ad oggetto: "Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE)2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio".

Entrambe le direttive (2018/851/UE e 2018/852/UE) andranno recepite entro il 5 Luglio 2020, e già dal tempo della loro pubblicazione erano state identificate come un'occasione persa per poter fare ordine a livello normativo, conservando la obsoleta definizione di "rifiuto" che tuttora crea interpretazioni differenti tra i mondi dei giuristi, delle autorità controllanti e delle controllate. Per questo



motivo era necessario intervenire fin da subito per togliere questa zona d'ombra che lascia adito a troppi dibattiti, in un clima di incertezza che nuoce ad economia, istituzioni e soprattutto industria. Per portare un semplice esempio a proposito del caso dei controlli o delle interpretazioni diverse precedentemente citate: “poniamo il caso che una persona comune debba essere sottoposta ad un intervento chirurgico di appendicite e dove intervengono medici con specializzazioni diverse ed ognuno a modo suo, al posto di averne uno soltanto, capace e preparato; sicuramente alla fine il paziente ne uscirebbe più morto che vivo!”. Questo è esattamente ciò che accade alle aziende, vittime di disguidi interpretativi e difficoltà comprensiva ed applicativa delle norme.

Infine, concludendo questa breve premessa, ricordiamo che il tema “Economia Circolare” è stato dipinto e acclamato come la panacea di tutti mali e una fondamentale leva per far ripartire l'economia; di fatto, però, nonostante tutti gli ottimi propositi teorici, è stato realizzato o pianificato ben poco di concreto. Va sottolineato però, che la Direttiva (UE) 2018/851 e la Direttiva (UE) 2018/852 sottolineano l'importanza fondamentale del riciclo alla fine del conseguimento degli obiettivi comunitari, oltre che della realizzazione di una concreta economia circolare; pertanto, si auspica che in fase di recepimento sia previsto anche un reale supporto economico agli attori fondamentali della filiera.

Ci auguriamo, pertanto, che queste direttive vengano recepite con uno sguardo al futuro, sul corto/medio/lungo periodo, con una valutazione di tutti i possibili impatti a 360 gradi, prendendo in considerazione ogni operatore, ogni filiera, e ogni relazione ed impatto.

Il Presidente del C.A.R.P.I.

Luciano Pazzoni



Indice

Proposte di modifica agli articoli del D.lgs. 152/2006

Art. 183 (Definizioni) e 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta)	4
Art. 184 (Classificazione)	4
Art. 190 (Registri di carico e scarico)	6
Art. 193 (Trasporto dei rifiuti)	6
Art. 217 (Ambito di applicazione)	7
Art. 219 (Criteri informativi dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)	8
Art. 220 (Obiettivi di recupero e riciclaggio)	12
Art. 230 (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture)	17
Art. 266 (Disposizioni finali)	18



Valutazioni e suggerimenti

Modifica dell'art. 183 (Definizioni) e 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta) del D.lgs. 152/2006

Al comma 8 dell'atto del Governo n. 169 è stata prevista la modifica dell'art. 183, comma 1 lettera bb) sostituendola con il solo enunciato della nuova definizione di deposito temporaneo:

“deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento o trattamento, effettuato prima della raccolta”

Con questa nuova definizione si rafforza il concetto del deposito temporaneo individuato, in modo esclusivo, “prima della raccolta”.

In stretta correlazione a tale nuova definizione è stato previsto, al comma 13 dell'atto del Governo n. 169, un nuovo articolo 185-bis (Deposito temporaneo prima della raccolta) composto da due commi, dei quali il primo è definito con il seguente testo:

1. il raggruppamento dei rifiuti, ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento o trattamento è effettuato, come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci.”

Questa definizione comporta una lettura restrittiva del termine raggruppamento associata strettamente alla definizione di deposito temporaneo.

La modifica se, da una parte, offre certezza normativa dell'esclusività del deposito temporaneo e del raggruppamento di rifiuti associati, esclusivamente, al luogo di produzione del rifiuto, da un'altra parte produce l'eliminazione della parziale deroga riservata alle imprese di espurgo, di cui al comma 5 dell'art. 230, dove il medesimo termine “raggruppamento” costituisce, oggi, una parziale deroga alla restrittiva definizione di deposito temporaneo.

Sotto questo profilo, quindi, si genera l'esclusione dal novero della liceità il rientro in sede con il veicolo-cisterna dell'operatore. Fatta salva l'applicazione del vigente comma 11 dell'art. 193.



In tale contesto **rimangono prive di considerazione giuridica** tutte quelle attività d'impresa che, per la loro natura, vengono ordinariamente effettuate presso terzi quali le attività di generale manutenzione, installazione di apparecchiature, sistemi, macchine, disinfezione, derattizzazione, disinfestazione che, nell'applicazione del nuovo testo, si troverebbero ad operare nella normale illiceità in quanto il trasporto delle modiche quantità di rifiuti prodotti dalla singole attività prestate, quotidianamente, presso terzi, in più luoghi, a destinazione finale risulta economicamente improponibile.

Conseguentemente si realizzerebbe il rischio di continuare a far operare nella quotidiana illegalità migliaia di imprese per il semplice fatto di non aver riconosciuto dignità giuridica alla loro esistenza nell'ambito della disciplina dei rifiuti.

Ragion per cui si rende necessario un chiarimento per riconoscere le attività che sono, giocoforza, produttrici di rifiuti presso terzi e riportarle nel riconoscimento giuridico con l'introduzione di una seconda voce con il seguente testo:

b) nella sede, legale od operativa, delle imprese la cui attività produce rifiuti presso terze parti, escluse le attività di costruzione e demolizione

Modifica dell'art. 184 (Classificazione) del D.lgs. 152/2006

Al comma 9 dell'atto del Governo n. 169, di modifica dell'art. 184, alla lettera b) si introduce la modifica sostanziale della definizione di "rifiuti speciali" del vigente comma 3 e, alla lettera g), si prevede che rientrino nella definizione di rifiuti speciali:

"g) i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie."

In ragione del fatto che i rifiuti prodotti dalla manutenzione di fosse settiche e reti fognarie sono *fanghi* alla stregua dei rifiuti che li precedono, per maggior chiarezza e correttezza di riferimento, si rende opportuno modificare la descrizione come segue:

"g) i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie nonché i rifiuti da abbattimento fumi."



Modifica dell'art. 190 (Registri di carico e scarico) del D.lgs. 152/2006

Al comma 15 dell'atto del Governo n. 169, di modifica del comma 1 dell'art. 190, si propone un'ulteriore modifica, relativa al comma 3.

A nostro avviso si rende opportuno modificare la il suddetto comma inserendo un maggiore dettaglio per quanto riguarda le sedi delle imprese. Di seguito l'integrazione proposta:

3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, presso la sede legale od operativa dei commercianti e degli intermediari e, in modalità unitaria per tutti i luoghi di produzione, presso la sede legale od operativa delle imprese di cui all'articolo 266, comma 4 e presso la sede, legale od operativa delle aziende sanitarie.

I registri integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Oltre alle modifiche suggerite in merito al comma 3 dell'art. 190 del D.lgs. 152/2006, si propone l'inserimento di un nuovo articolo ex novo, comma 1-bis:

1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

Modifica dell'art. 193 (Trasporto dei rifiuti) del D.lgs. 152/2006

In merito al comma 4 dell'art. 193 del D.lgs. 152/2006, a nostro avviso potrebbe essere ampliato come quanto segue:

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri.

Non si applicano, inoltre, ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, derivanti dalla loro attività, effettuati dalle imprese di cui all'articolo 266, comma 4, dal luogo di produzione al luogo di raggruppamento temporaneo, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri per veicolo/giorno, ancorché iscritti nella categoria 2 bis dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Per tali trasporti, per trasporti di quantità eccedenti tali limiti e per il trasporto di rifiuti pericolosi deve essere compilato un formulario, ex D.M. 145/98, per ogni codice EER prodotto e trasportato, riepilogativo dei diversi luoghi di produzione con indicazione delle singole quantità prodotte e trasportate.



Modifica dell'art. 217 (Ambito di applicazione) del D.lgs. 152/2006

*1. Il presente titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurre l'impatto sull'ambiente, favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, **nonché misure intese, in via prioritaria, a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio, e, quindi, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, come integrata e modificata dalla direttiva 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio **nonché dalla direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio**, di cui la parte quarta del presente decreto costituisce recepimento nell'ordinamento interno. I sistemi di gestione devono essere aperti alla partecipazione degli operatori economici interessati.***

Nella prima parte del comma 1 dell'art. 217 del D.lgs. 152/2006 viene inserito un riferimento agli obiettivi della Direttiva (UE) 2018/852, oggetto di recepimento. Tuttavia, gli obiettivi di tale Direttiva sono contenuti nella considerazione 27 della stessa, differenti da quelli inseriti nella proposta di modifica del comma 1, art. 27 del D.lgs. 152/2006:

27) gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire, da un lato, evitare o ridurre ogni impatto sull'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, fornendo quindi un livello elevato di tutela ambientale e, dall'altro, assicurare il funzionamento del mercato interno e prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla concorrenza nell'Unione.

Pertanto, nella proposta di modifica del comma 1 dell'art. 217 del D.lgs. 152/2006, nonostante ci siano riferimenti alla prevenzione e alla corretta gestione dei rifiuti di imballaggio, **non è presente alcun elemento relativo al funzionamento del mercato e alle possibili distorsioni/restrizioni alla concorrenza che un errato recepimento potrebbe causare.**

Inoltre, nella proposta di modifica non è presente alcun riferimento alla prima considerazione della direttiva, la quale definisce il contesto applicativo e il panorama (oltre che uno sguardo alla salvaguardia delle imprese e degli attori delle filiere):

1) La gestione dei rifiuti nell'Unione dovrebbe essere migliorata per salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, proteggere la salute umana, garantire un utilizzo accorto, efficiente e razionale delle risorse naturali, promuovere i principi dell'economia circolare, intensificare l'uso delle energie rinnovabili, incrementare l'efficienza energetica, ridurre la dipendenza dell'Unione dalle risorse importate, fornire nuove opportunità economiche e contribuire alla competitività nel lungo termine. L'uso più efficiente delle risorse garantirebbe anche un considerevole risparmio netto alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione, riducendo nel contempo le emissioni totali annue dei gas a effetto serra.

Nella parte finale della proposta di modifica, poi, al fine del recepimento della Direttiva (UE) 2018/852, è stata semplicemente inserita la frase "nonché dalla direttiva (UE) 2018/852 del



Parlamento europeo e del Consiglio”, senza maggiori indicazioni o contestualizzazione (o particolareggiata rispetto al testo precedente e ai recepimenti delle precedenti Direttive).

Nella precedente Direttiva 2004/12/CE dell’11 febbraio 2004, citata nel comma 1 del D.lgs. 152/2006, emergono inoltre alcune importanti considerazioni in merito all’importanza del riciclaggio e dei relativi obiettivi:

3) Gli obiettivi di riciclaggio per ciascun rifiuto specifico dovrebbero tener conto di valutazioni del ciclo di vita e di analisi costi-benefici, che hanno rilevato evidenti divergenze nei costi e nei benefici del riciclaggio di vari materiali di imballaggio, e dovrebbero accrescere la coerenza del mercato interno del riciclaggio di tali materiali.

4) Il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio andrebbero ulteriormente incrementati per ridurre l'impatto di tali rifiuti sull'ambiente.

Forniamo inoltre, ai fini del recepimento della Direttiva (UE) 2018/852, alcune considerazioni presenti nella Direttiva 94/62/CE, a nostro avviso di grande rilievo:

considerando che al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e per evitare ostacoli agli scambi o distorsioni della concorrenza è altresì necessario definire i requisiti essenziali attinenti alla composizione e alla natura riutilizzabile, recuperabile e riciclabile degli imballaggi.

considerando che le misure previste dalla presente direttiva presuppongono lo sviluppo di capacità inerenti al recupero, al riciclaggio e agli sbocchi di mercato per i materiali ottenuti da imballaggi riciclati;

All’interno delle direttive citate e prese in oggetto viene continuamente sottolineata l’importanza fondamentale del riciclo in un’ottica di economia circolare, un’ottica in cui i materiali riciclati contribuiscono in maniera indispensabile alla tutela dell’ambiente e in cui le aziende che si occupano della trasformazione dei rifiuti in risorsa costituiscono il tassello basilare in grado di “chiudere il cerchio”.

Modifica dell’art. 219 (Criteri informativi dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio) del D.lgs. 152/2006

1. L’attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:

a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità nella fabbricazione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili ed il loro concreto riutilizzo;



b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;

c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero;

d) applicazione di misure di prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi previa consultazione degli operatori economici interessati;

d-bis) utilizzo di strumenti economici o altre misure volte ad incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, come quelle elencate nell'allegato L ter o altri strumenti e misure appropriate.

2. Al fine di favorire la transizione verso un'economia circolare conformemente al principio "chi inquina paga", gli operatori economici cooperano secondo il principio di cui all'articolo 3 bis del presente decreto legislativo, promuovendo misure atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.

3. L'attività di gestione integrata dei rifiuti di imballaggio rispetta i seguenti principi:

a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico, garantendo che i costi di cui all'articolo 221, comma 3, del presente decreto legislativo siano sostenuti dai produttori e dagli utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato nazionale e che le Autorità d'Ambito, ove costituite ed operanti, ovvero i Comuni organizzino la raccolta differenziata;

b) promozione di strumenti di cooperazione tra i soggetti pubblici e privati;

c) informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in particolare ai consumatori. Dette informazioni riguardano:

1) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;

2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

3) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano sul mercato.

d) gli elementi significativi dei programmi di gestione per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, di cui all'articolo 225, comma 1, e gli elementi significativi delle specifiche previsioni contenute nei piani regionali ai sensi dell'articolo 225, comma 6.

e) gli impatti delle borse di plastica sull'ambiente e le misure necessarie al raggiungimento dell'obiettivo di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica;

f) la sostenibilità dell'utilizzo di borse di plastica biodegradabili e compostabili;

g) l'impatto delle borse oxo-degradabili, come definito dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 20-bis, paragrafo 2, della direttiva 94/62/CE. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma 4 sono rese secondo le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

4. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive, sono adottate

le misure tecniche necessarie per l'applicazione delle disposizioni del presente titolo, con particolare riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici, nonché' agli imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti sanitari, il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro della salute.

5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite ~~con~~ ~~decreto del~~ ~~Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive~~ **dalle norme tecniche UNI applicabili** e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché' per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. ~~Il predetto decreto dovrà altresì prescrivere l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio da parte dell'industria interessata, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.~~ I produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione



dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.

5-bis. Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico può stabilire un livello rettificato degli obiettivi di cui all'Allegato E, per un determinato anno, tenendo conto della quota media, nei tre anni precedenti, di imballaggi per la vendita riutilizzabili immessi per la prima volta sul mercato e riutilizzati nell'ambito di un sistema di riutilizzo degli imballaggi, nel rispetto dei criteri ivi descritti.

Sia la nuova lett. d-bis) del comma 1 dell'art. 219 del D.lgs. 152/2006, sia il nuovo comma 2 dello stesso, presentano chiari riferimenti al rispetto della gerarchia dei rifiuti, con strumenti e misure atti a "garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio". Ci auguriamo che tale gerarchia dei rifiuti venga rispettata al momento del recepimento, e che venga valorizzato il riciclaggio dei rifiuti (oltre che i suoi attori ed operatori) come tassello fondamentale per un'efficiente economia circolare.

In merito alle lettere e) ed f), ci auguriamo che la sostenibilità delle borse in plastica biodegradabili venga considerata sulla base di ogni singolo impatto e ripercussione possibile, del ciclo di vita e soprattutto del fine vita di questi materiali. Infatti, nella Direttiva (UE) 2018/852, è sì presente un riferimento alla bioeconomia nella considerazione 7, ma viene anche esplicitamente ribadito quanto da noi osservato:

7) La promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di materie prime. I bioimballaggi riciclabili e gli imballaggi biodegradabili compostabili potrebbero offrire l'opportunità di promuovere le fonti rinnovabili per la produzione di imballaggi, ove ciò si dimostri vantaggioso in una prospettiva basata sul ciclo di vita.

Ricordiamo inoltre che permane ancora una grande confusione a livello di comunicazione tra i termini "biodegradabile" e "compostabile", oltre che a livello di produzione, gestione e smaltimento di queste tipologie di rifiuto.

Per quanto riguarda le misure "atte a garantire la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio", non sono stati adottati gli elementi presenti in alcune delle considerazioni della Direttiva, che a nostro avviso potevano essere un utile punto di riferimento in vista poi del recepimento. In tali considerazioni, che riportiamo di seguito, vi sono chiari riferimenti agli investimenti per la gestione dei rifiuti, all'importanza della gerarchia dei rifiuti, della valutazione del ciclo di vita dei materiali e l'importanza del settore del riciclaggio. Inoltre, nella considerazione 6, viene sottolineato il ruolo importante svolto dalla plastica monouso sia dal punto di vista della sicurezza e dell'igiene per i consumatori, sia per quanto riguarda il suo riciclo.

11) La presente direttiva stabilisce obiettivi di lungo termine per la gestione dei rifiuti nell'Unione e fornisce agli operatori economici e agli Stati membri indicazioni precise per gli investimenti necessari al conseguimento di tali obiettivi. Gli Stati membri, nell'elaborare i loro piani nazionali di gestione dei rifiuti e nel pianificare gli investimenti infrastrutturali per la gestione dei rifiuti, dovrebbero fare un uso accorto degli investimenti, anche attraverso i fondi dell'Unione, dando priorità alla prevenzione, compresi il riutilizzo e il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti.



6) Gli Stati membri dovrebbero predisporre incentivi adeguati per l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, tra cui strumenti economici e altre misure. Tali misure dovrebbero essere intese a ridurre al minimo l'impatto ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio in una prospettiva basata sul ciclo di vita, tenendo conto, ove opportuno, dei benefici derivanti dall'uso di biomateriali e materiali idonei al riciclaggio multiplo. Le misure di sensibilizzazione dei cittadini sui vantaggi degli imballaggi ottenuti da materiali riciclati possono contribuire all'espansione del settore del riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. Laddove sia indispensabile ricorrere a imballaggi monouso per garantire l'igiene degli alimenti, la salute e la sicurezza dei consumatori, gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a garantire il riciclaggio di tali imballaggi.

21) Al fine di stimolare la prevenzione dei rifiuti di imballaggio, ridurre il loro impatto sull'ambiente e promuovere materiali riciclati di elevata qualità, garantendo al contempo il funzionamento del mercato interno, evitando l'insorgere di ostacoli agli scambi ed evitando distorsioni e restrizioni della concorrenza all'interno dell'Unione, i requisiti essenziali della direttiva 94/62/CE e del relativo allegato II dovrebbero essere esaminati e, se necessario, modificati, con l'obiettivo di rafforzarli, nell'ottica di migliorare la progettazione per il riutilizzo e un riciclaggio di alta qualità degli imballaggi.

La considerazione 11 della Direttiva fornisce un suggerimento fondamentale: gli Stati membri “*dovrebbero fare un uso accorto degli investimenti, anche attraverso i fondi dell'Unione, dando priorità alla prevenzione, compresi il riutilizzo e il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti*”. Riprendendo anche la considerazione 6 della Direttiva, in essa viene chiaramente scritto che “*Gli Stati membri dovrebbero predisporre incentivi adeguati per l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, tra cui strumenti economici e altre misure*”: anche qui la Direttiva si schiera a favore della gerarchia dei rifiuti e del riciclo, che dovrebbe essere valorizzato con adeguati incentivi ed investimenti strutturali a sostegno delle imprese, dell'ambiente e del mercato.

Inoltre, la Direttiva (UE) 2018/852 va a modificare l'Allegato II della Direttiva 94/62/CE:

1) L'allegato II è così modificato:

a) al punto 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il riutilizzo o il recupero, compreso il riciclaggio, in linea con la gerarchia dei rifiuti, e da ridurre al minimo l'impatto sull'ambiente derivante dallo smaltimento dei rifiuti di imballaggio o dei residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio.»;

b) al punto 3, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost

I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili da non ostacolare la raccolta differenziata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti.

Ci auguriamo che il legislatore recepisca la Direttiva in maniera coerente ed oggettiva, valutando ogni possibile impatto e tenendo conto dell'intero ciclo di vita (e soprattutto fine vita) degli imballaggi, in linea e nel rispetto della gerarchia dei rifiuti.

Per quanto riguarda infine i rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost, è esplicitamente scritto nella Direttiva che essi “*devono essere sufficientemente biodegradabili da non ostacolare la raccolta differenziata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti*”, cosa che purtroppo sta già accadendo da diversi mesi in diverse zone del Paese (si pensi al caso di Prato, Bolzano e agli interventi dell'Università degli Studi di Pisa e del Consorzio Italiano Compostatori).



Modifica dell'art. 220 (Obiettivi di recupero e riciclaggio) del D.lgs. 152/2006

1. Per conformarsi ai principi di cui all'articolo 219, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto.

2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai soggetti di cui all'articolo 221, comma 3, lettere a) e c), per coloro i quali hanno aderito ai sistemi gestionali ivi previsti ed inviate contestualmente al Consorzio nazionale imballaggi. I rifiuti di imballaggio esportati dalla Comunità sono presi in considerazione, ai fini dell'adempimento degli obblighi e del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, solo se sussiste idonea documentazione comprovante che l'operazione di recupero e/o di riciclaggio è stata effettuata con modalità equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria. L'Autorità di cui all'articolo 207, entro centoventi giorni dalla sua istituzione, redige un elenco dei Paesi extracomunitari in cui le operazioni di recupero e/o di riciclaggio sono considerate equivalenti a quelle previste al riguardo dalla legislazione comunitaria, tenendo conto anche di eventuali decisioni e orientamenti dell'Unione europea in materia.

3. **COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4**

4. Le pubbliche amministrazioni e i gestori incoraggiano, ove opportuno, l'uso di materiali ottenuti da rifiuti di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti mediante:

- a) il miglioramento delle condizioni di mercato per tali materiali;
- b) la revisione delle norme esistenti che impediscono l'uso di tali materiali.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 224, comma 3, lettera e), qualora gli obiettivi complessivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio come fissati al comma 1 non siano raggiunti alla scadenza prevista, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e del Ministro delle attività produttive, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di carattere

economico, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad apposito capitolo del ((Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)). Dette somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.

6. **Il Calcolo degli obiettivi di cui al comma 1 è effettuato con le seguenti modalità:**

- a) il peso dei rifiuti di imballaggio prodotti e riciclati in un determinato anno civile, rapportato all'anno solare. La quantità di rifiuti di imballaggio prodotti può essere considerata equivalente alla quantità di imballaggi immessi sul mercato nel corso dello stesso anno;
- b) il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è calcolato come il peso degli imballaggi diventati rifiuti che, dopo essere stati sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo, cernita e altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di elevata qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale i materiali di scarto sono effettivamente ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze;



c) ai fini della lettera a), il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati è misurato all'atto dell'immissione dei rifiuti nell'operazione di riciclaggio. In deroga il peso dei rifiuti di imballaggio riciclati può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di cernita, a condizione che:

1) tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati;

2) il peso dei materiali o delle sostanze che non sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti l'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non sia incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati. Il controllo della qualità e della tracciabilità dei rifiuti di imballaggio è assicurata dal sistema previsto dall'articolo 188-bis.

6-bis. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui a presente articolo la quantità di rifiuti di imballaggio biodegradabili in ingresso al trattamento aerobico o anaerobico può essere considerata come riciclata se il trattamento produce compost, digestato o altro prodotto in uscita con analoga quantità di contenuto riciclato rispetto ai rifiuti immessi, destinato a essere utilizzato come prodotto, materiale o sostanza riciclati. Quando il prodotto in uscita è utilizzato sul terreno, può essere considerato come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico.

6-ter. La quantità di materiali dei rifiuti di imballaggio che hanno cessato di essere rifiuti a seguito di un'operazione preparatoria prima di essere ritrattati può essere considerata riciclata, purché tali materiali siano destinati al successivo ritrattamento al fine di ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Tuttavia, i materiali che hanno cessato di essere rifiuti e che devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre energia o devono essere inceneriti, usati per operazioni di riempimento o smaltiti in discarica non possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di riciclaggio.

6-quater. Per il calcolo degli obiettivi di cui al comma 1, il riciclaggio dei metalli separati dopo l'incenerimento dei rifiuti, proporzionalmente alla quota di rifiuti di imballaggio inceneriti, può essere computato ai fini del raggiungimento a condizione che i metalli riciclati soddisfino determinati criteri di qualità stabiliti dalla decisione di esecuzione UE 2019/665 della Commissione del 17 aprile 2019.

6-quinquies. I rifiuti di imballaggio inviati in un altro Stato membro per essere riciclati in quello stesso Stato possono essere considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 esclusivamente dallo Stato membro in cui sono stati raccolti tali rifiuti di imballaggio.

6-sexies. I rifiuti di imballaggio esportati fuori dell'Unione europea sono considerati ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 da parte dello Stato membro nel quale non sono stati raccolti soltanto se i requisiti di cui all'articolo 188-bis sono soddisfatti e se, in conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi di tale regolamento e il trattamento dei rifiuti di imballaggio al di fuori dell'Unione europea ha avuto luogo in condizioni sostanzialmente equivalenti agli obblighi previsti dal pertinente diritto ambientale dell'Unione.

7. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e il Ministro delle attività produttive notificano alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.

8. Il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)) e il Ministro delle attività produttive forniscono periodicamente all'Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio secondo le tabelle e gli schemi adottati dalla Commissione dell'Unione europea con la decisione 2005/270/CE del 22 marzo 2005.

A nostro avviso, il comma 2 dovrebbe essere così modificato:



*Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi di cui all'articolo 224 acquisisce da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi i dati relativi al riciclaggio e al recupero degli stessi, **garantendo un corrispettivo economico per i singoli detentori di questi dati e che viene maggiorato per le aggregazioni d'impresa che forniscono questi dati**, e comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, i dati, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.*

Con l'inserimento di tale frase a nostro avviso si andrebbe a valorizzare e supportare in maniera importante il comparto del riciclo italiano, comparto dalla densa storicità, tradizione ed efficienza, come ribadito più volte dalle direttive oggetto di recepimento; si tratta di aziende che fin dalla loro origine hanno portato avanti il loro lavoro di trasformazione dei rifiuti in risorsa, contribuendo in maniera essenziale al raggiungimento degli obiettivi comunitari, seguendo la gerarchia dei rifiuti. A tal proposito, la Direttiva (UE) 2018/851 ribadisce l'importanza del riciclo in alcune considerazioni; a titolo esemplificativo:

3) Dovrebbero essere rafforzati gli obiettivi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare.

15) Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di strumenti economici e di altre misure intesi a fornire incentivi per favorire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli indicati all'allegato IV bis, che prevede, tra l'altro, tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, l'agevolazione della donazione di prodotti alimentari e incentivi per le autorità locali, o di altri strumenti e misure adeguati.

39) Un miglioramento nell'uso delle risorse potrebbe consentire alle imprese, alle autorità pubbliche e ai consumatori dell'Unione di realizzare risparmi netti considerevoli, riducendo al contempo le emissioni totali annue di gas a effetto serra. [...]

52) [...] I rifiuti di imballaggio industriali e commerciali dovrebbero però continuare a essere disciplinati dalle disposizioni delle direttive 94/62/CE e 2008/98/CE, e rispettive modifiche. Al fine di valutare ulteriormente la capacità di accrescere la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti commerciali, dei rifiuti industriali non pericolosi e di altri flussi di rifiuti principali, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di fissare obiettivi per tali flussi di rifiuti.

All'art. 220 del D.lgs. 152/2006 sono state inserite numerose indicazioni e "linee guida" alle modalità di calcolo degli obiettivi di riciclaggio, così come indicati dalla Direttiva (UE) 2018/852.

A nostro avviso, però, non sono presenti riferimenti in merito agli obiettivi minimi di riciclaggio indicati dalla Direttiva (UE) 2018/852. Il comma 1 del D.lgs. 152/2006 non è stato modificato, e rimanda agli "obiettivi finali di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio in conformità alla disciplina comunitaria indicati nell'Allegato E alla parte quarta del presente decreto". Riportiamo di seguito gli obiettivi indicati nell'Allegato E, parte IV, del D.lgs. 152/2006, indicanti una scadenza al



2008 (in recepimento della vecchia Direttiva 94/62/CE del 20 dicembre 1994 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, in particolare all'art. 6, comma 1):

ALLEGATO E

1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio

Entro il 31 dicembre 2008 almeno il 60 % in peso dei rifiuti di imballaggio sarà recuperato o sarà incenerito in impianti di incenerimento rifiuti con recupero di energia;

entro il 31 dicembre 2008 sarà riciclato almeno il 55 % e fino all'80 % in peso dei rifiuti di imballaggio; entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i materiali contenuti nei rifiuti di imballaggio:

(periodo così modificato dall'art. 23, comma 1, legge n. 115 del 2015)

60 % in peso per il vetro;

60 % in peso per la carta e il cartone;

50 % in peso per i metalli;

26% in peso per la plastica, tenuto conto esclusivamente dei materiali riciclati sottoforma di plastica;

35% in peso per il legno.

Tuttavia la Direttiva (UE) 2018/852, all'interno di alcune considerazioni, fornisce indicazioni per un aumento degli obiettivi di riciclaggio, non presente nella proposta di modifica dell'art. 220 del D.lgs. 152/2006. In particolare:

2) Dovrebbero essere modificati gli obiettivi stabiliti dalla direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito al recupero e al riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio aumentando il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare.

9) Si otterrebbero evidenti benefici ambientali, economici e sociali aumentando ulteriormente gli obiettivi in materia di riciclaggio dei rifiuti di imballaggio stabiliti nella direttiva 94/62/CE. Si dovrebbe assicurare il recupero graduale ed efficace di materiali di rifiuto ad alto valore economico attraverso una gestione dei rifiuti adeguata e in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE, nonché garantire che tali materiali siano reimmessi nell'economia europea, aggiungendo così un tassello alla realizzazione della comunicazione della Commissione del 4 novembre 2008 dal titolo «L'iniziativa «materie prime» – Rispondere ai nostri bisogni fondamentali per garantire la crescita e creare posti di lavoro in Europa», e alla creazione di un'economia circolare.

14) Gli obiettivi per il 2030 relativi al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio dovrebbero essere esaminati nell'ottica di mantenerli o, se opportuno, aumentarli. Nel corso di tale esame si dovrebbe altresì prestare attenzione ai flussi di rifiuti di imballaggio specifici, quali i rifiuti di imballaggio di origine domestica, commerciale e industriale, nonché i rifiuti di imballaggio composito.

La Direttiva (UE) 2018/852 va a modificare la Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, aumentando gli obiettivi di riciclo sulla base delle considerazioni esposte. In particolare, si può leggere all'interno del testo della Direttiva (UE) 2018/852:

5) l'articolo 6 è così modificato:

a) al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:

«f) entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;



g) entro il 31 dicembre 2025, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

- i) 50 % per la plastica;
- ii) 25 % per il legno;
- iii) 70 % per i metalli ferrosi;
- iv) 50 % per l'alluminio;
- v) 70 % per il vetro;
- vi) 75 % per la carta e il cartone;

h) entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70 % in peso di tutti i rifiuti di imballaggio sarà riciclato;

i) entro il 31 dicembre 2030, saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio, in termini di peso, per quanto concerne i seguenti materiali specifici contenuti nei rifiuti di imballaggio:

- i) 55 % per la plastica;
- ii) 30 % per il legno;
- iii) 80 % per i metalli ferrosi;
- iv) 60 % per l'alluminio;
- v) 75 % per il vetro;
- vi) 85 % per la carta e il cartone.»;

Oltre all'assenza dei nuovi obiettivi di riciclaggio, non è presente un innalzamento nemmeno degli obiettivi di raccolta differenziata, con riferimento all'art. 205 (Misure per incrementare la raccolta differenziata), comma 1, lett a), b), c), come dovrebbe essere previsto dalla Direttiva (UE) 2018/851 (e che modifica gli obiettivi riguardanti il riciclaggio dei rifiuti urbani e le percentuali di raccolta differenziata stabiliti dalla precedente Direttiva 2008/98/CE).

A tal proposito, la Direttiva (UE) 2018/851 scrive:

3) Dovrebbero essere rafforzati gli obiettivi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio dei rifiuti, affinché riflettano più incisivamente l'ambizione dell'Unione di passare a un'economia circolare.

15) Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti nella direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di strumenti economici e di altre misure intesi a fornire incentivi per favorire l'applicazione della gerarchia dei rifiuti, quali quelli indicati all'allegato IV bis, che prevede, tra l'altro, tasse sul collocamento in discarica e sull'incenerimento, tasse sui rifiuti proporzionali alle quantità prodotte, l'agevolazione della donazione di prodotti alimentari e incentivi per le autorità locali, o di altri strumenti e misure adeguati.

52) I rifiuti industriali, alcune parti dei rifiuti commerciali e i rifiuti minerari hanno composizione e volumi molto eterogenei, che variano notevolmente in funzione della struttura economica dello Stato membro, della struttura del settore industriale o commerciale che li produce e della densità industriale o commerciale di una determinata zona geografica. Di conseguenza, la maggior parte dei rifiuti industriali e minerari è stata ritenuta adatta a essere gestita ricorrendo a un approccio settoriale basato sui documenti di riferimento delle migliori tecniche disponibili, in modo da affrontare le problematiche specifiche inerenti alla gestione di ogni singolo tipo di rifiuti. I rifiuti di imballaggio industriali e commerciali dovrebbero però continuare a essere disciplinati dalle disposizioni delle direttive 94/62/CE e 2008/98/CE, e rispettive modifiche. Al fine di vagliare ulteriormente la capacità di accrescere la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti commerciali, dei rifiuti industriali non



pericolosi e di altri flussi di rifiuti principali, la Commissione dovrebbe considerare la possibilità di fissare obiettivi per tali flussi di rifiuti.

Il comma 1 dell'art. 205 del D.lgs. 152/2006 non viene modificato, mantenendo gli obiettivi al 2012. Nella Direttiva (UE) 2018/851, invece, per quanto riguarda la modifica all'articolo 11 della direttiva 2008/98/CE, si può leggere:

il paragrafo 2 è così modificato:

i) la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. Al fine di rispettare le finalità della presente direttiva e avanzare verso un'economia circolare europea con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:»;

ii) sono aggiunte le lettere seguenti:

«c) entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;

d) entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;

e) entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.»;

Pertanto, ci auguriamo che sia presa in considerazione l'intenzione di innalzare questi obiettivi, sia per quanto riguarda il recupero e il riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti urbani e speciali, sia per quanto riguarda la percentuale di raccolta differenziata.

Modifica dell'art. 230 (Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture) **del D.lgs. 152/2006**

Per maggiore chiarezza e specificità, si propone un'integrazione del comma 5 dell'art. 230 del D.lgs. 152/2006, inserendo sia un riferimento ai criteri di gestione del raggruppamento temporaneo dei rifiuti, sia fornendo una maggiore semplificazione ed agevolazione per quanto riguarda i formulari per il trasporto dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia manutentiva:

*5. I rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, **comprese le fosse settiche ed ogni altro manufatto analogo per funzione, ex comma 3 dell'articolo 100, nonché i sistemi individuali mobili e temporanei per servizi di igiene personale sono rifiuti speciali** prodotti dal soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.*

Tali rifiuti potranno essere conferiti direttamente ad impianti di smaltimento o recupero o, in alternativa, raggruppati temporaneamente presso la sede o unità locale del soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva.

Il raggruppamento temporaneo è gestito secondo i criteri dell'art. 183, comma 1 lettera bb).

Per il trasporto dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia manutentiva di cui all'art. 266, comma 4, verso gli impianti di smaltimento o verso la sede del raggruppamento temporaneo, è possibile usare,



per ogni codice EER prodotto e trasportato, un unico formulario riepilogativo dei diversi luoghi di produzione con indicazione delle singole quantità prodotte e trasportate.

I soggetti che svolgono attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie aderiscono al sistema SISTRI ai sensi dell'articolo dell'art. 188 ter, comma 1, lettera f).

Il soggetto che svolge l'attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, prevista dall'articolo 212, comma 5, per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti.

Modifica dell'art. 266 (Disposizioni finali) del D.lgs. 152/2006

Si propone una modifica del comma 4 dell'art. 266 del D.lgs. 152/2006. Tale comma prevede:

4. I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

Per una maggiore esaustività delle disposizioni, si ritiene opportuno fornire una maggiore specificazione per quanto riguarda le attività produttrici di rifiuti, oltre che un necessario rimando alla definizione di raggruppamento temporaneo indicata dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D.lgs. 152/2006. Pertanto, si propone il seguente comma:

4. Il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti da attività effettuate presso terzi è individuato presso la sede legale od operativa dei soggetti produttori.

I rifiuti prodotti da attività effettuate presso terzi, diverse da quelle di cui all'art. 230 e dalle attività di costruzione e demolizione, potranno essere raggruppati temporaneamente presso la sede o unità operativa del soggetto produttore.

Il raggruppamento temporaneo è gestito secondo i precetti dell'art. 183, comma 1 lettera bb).

I veicoli utilizzati per tali finalità sono iscritti alla categoria 2-bis (ex comma 8 – articolo 212) dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali o a categorie ordinarie (ex comma 5 – articolo 212).